



**CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL
SISTEMA PUBBLICO PER LA GESTIONE DELL'IDENTITÀ DIGITALE**

Il ____ del mese di _____ dell'anno ____

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "AgID"), codice fiscale n. 97735020584, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Antonio Samaritani, nato a Torino il 08/10/1963, con sede in Roma alla Via Liszt 21,

e

La società _____, con sede in _____, codice fiscale/partita IVA _____, numero di iscrizione al registro imprese _____, nella persona del _____ e legale rappresentante *pro tempore*, _____,

PREMESSO CHE

- a)** l'articolo 64, comma 2 *bis*, del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") prevede che *"per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese"* (di seguito "SPID") utilizzabile da persone fisiche e giuridiche, come chiarito dall'art. 61, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 179/2016 (di seguito "utenti");
- b)** nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il D.P.C.M. 24 ottobre 2014, adottato a norma dell'art. 64, comma 2 *sexies* del CAD, recante *"Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese"* (di seguito DPCM);

- c)** il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;
- d)** l'art. 4 del DPCM prevede l'attivazione dello SPID da parte dell'AgID, che a tal fine è chiamata a svolgere le seguenti attività:
- gestire l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
 - curare l'aggiornamento del Registro SPID e vigilare sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
 - stipulare apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità;
- e)** il DPCM agli artt. 1 e 13 disciplina l'accesso dei fornitori, pubblici e privati, di servizi al sistema SPID a mezzo di apposita Convenzione, definita nell'ambito dei regolamenti attuativi, che, tra l'altro, stabilisce l'obbligo di non discriminare gli utenti sulla base del gestore di identità digitale prescelto dai medesimi;
- f)** il DPCM, inoltre, stabilisce all'art. 15 specifiche norme per l'adesione allo SPID da parte dei fornitori privati di servizi, per i quali la Convenzione relativa potrà regolare in particolare anche i corrispettivi che gli stessi dovranno ai gestori dell'identità digitale ed ai gestori di attributi qualificati per i servizi di autenticazione;
- g)** con le Determinazioni AgID n. 44 del 28 luglio 2015 e n. 189 del 22 luglio 2016, sono stati emanati e in seguito parzialmente integrati e modificati i seguenti Regolamenti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3 del DPCM, ai quali la presente Convenzione fa espresso riferimento:
- il Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
 - il Regolamento recante le regole tecniche;
 - il Regolamento recante le modalità per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale;
 - il Regolamento recante le procedure per consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale;

- h)** ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DPCM e dell'art. 3 del Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID, è requisito necessario per l'iscrizione del Gestore nel Registro SPID consultabile telematicamente l'intervenuta sottoscrizione, da parte del Gestore, dell'apposita convenzione di adesione predisposta da AgID ai sensi della normativa vigente (di seguito ed anche negli allegati: "Convenzione");
- i)** in base a quanto previsto, l'AgID, nella prima fase di avvio a regime del circuito SPID, ha predisposto uno schema di Convenzione per l'adesione dei soggetti che ottengano l'accreditamento quali gestori delle identità digitali. La Convenzione è soggetta a revisione e modifiche, con le procedure appositamente previste dalla stessa, in relazione all'evoluzione tecnica e normativa dello SPID;
- j)** con nota prot. n. _____ del _____, la società _____ ha richiesto l'accreditamento quale gestore dell'identità digitale;
- k)** con Determinazione n. _____ del _____, l'AgID ha accolto l'istanza di _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità della presente Convenzione e degli allegati

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto fra AgID e _____ in qualità di Gestore dell'identità digitale (di seguito "Gestore") nell'ambito di SPID per l'espletamento da parte dello stesso di tutte le attività conseguenti l'accreditamento.
2. Sottoscrivendo il presente atto ed i relativi allegati, il Gestore si impegna a rispettare la normativa vigente che disciplina lo SPID nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID, oltre che nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni anche nei rapporti con i privati fornitori di servizi aderenti allo SPID (di seguito "Fornitore di Servizi").
3. Entro il termine di dieci giorni dalla stipula della presente Convenzione, AgID dispone l'iscrizione del Gestore di identità nell'apposito registro di cui all'art.1, comma 1, lett.s) del DPCM.
4. Alla presente Convenzione vengono allegati, quali parti integranti e sostanziali della stessa, un addendum esplicativo ed integrativo (di seguito "Addendum", all. 1), il contratto che verrà sottoscritto dal Gestore per adesione e da AgID per ricezione

dell'adesione e che disciplina i rapporti tra il Gestore ed i Fornitori di Servizi aderenti al Circuito SPID (di seguito "Contratto", all. 2), il documento recante gli indicatori di qualità e i livelli di servizio (all. 3) nonché il tariffario dei servizi resi dai Gestori ai Fornitori di Servizi (all. 4).

Art. 2 - Obblighi del Gestore

1. Il Gestore, che fornisce il servizio conformemente a quanto autorizzato ai fini dell'accreditamento, a seguito dell'iscrizione nel Registro SPID, si obbliga:
 - a) a fornire agli utenti un servizio conforme a quanto previsto dai Regolamenti AgID, nel rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 *"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"*. Il Gestore, limitatamente alle attività di registrazione degli utenti, potrà avvalersi di soggetti esterni ad esso, designati in conformità a quanto previsto all'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. In tal caso gli accordi che regolano il rapporto tra il gestore e i soggetti incaricati devono essere preventivamente sottoposti ad AgID per una verifica in merito alla adeguatezza e sicurezza delle procedure e alla formazione del personale impiegato;
 - b) ad utilizzare sistemi affidabili che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità ai criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo o internazionale, ad allineare le procedure di sicurezza agli standard internazionali, la cui conformità è certificata da un terzo abilitato e ad adeguare i propri sistemi a seguito degli aggiornamenti emanati dall'Agenzia;
 - c) ad adeguare misure volte a prevenire ogni possibile contraffazione, nonché idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza del procedimento e delle attività di generazione delle credenziali di accesso;
 - d) ad effettuare un monitoraggio continuo, seguendo criteri di necessità e proporzionalità, al fine di poter rilevare e prevenire gli usi impropri o i tentativi di violazione, intrusione, duplicazione, clonazione e quant'altro delle credenziali di accesso dell'identità digitale di ciascun utente, obbligandosi, previa comunicazione all'utente, alla immediata sospensione dell'identità digitale nel caso in cui siano rilevate attività che possano essere riconducibili a tentativi illeciti dell'uso delle identità;
 - e) a garantire, in caso di inoperatività del servizio *online* di sospensione e revoca delle credenziali, modalità alternative, preventivamente comunicate ad AgID, per consentire all'utente di usufruire del predetto servizio di sospensione o revoca;
 - f) a garantire, nell'ambito del suo dominio, l'univocità del codice identificativo dell'identità digitale, secondo quanto specificato nelle modalità attuative;

- g) ad applicare, nei modi e nei tempi indicati da AgID, le procedure necessarie a consentire, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale;
- h) a formare adeguatamente i soggetti incaricati alla verifica dell'identità dei richiedenti, fornendo agli stessi ogni informazione in merito alle procedure applicative e alle responsabilità di natura civile e penale nelle quali potrebbero incorrere nello svolgimento di tale attività;
- i) a garantire che agli eventi registrati (log) sia apposto un riferimento temporale che corrisponda alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio ed Artigianato 30 novembre 1993 n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo;
- j) ad effettuare, con cadenza almeno annuale, un'analisi dei rischi;
- k) a condurre, con cadenza almeno semestrale, un'attività di *vulnerability assessment*, anche ai sensi dell'art. 11 comma 1, lett. g) del DPCM;
- l) a garantire, conformemente ai prescritti SLA, la continuità operativa dei servizi di loro competenza afferenti allo SPID;
- m) ad effettuare costantemente e senza soluzione di continuità l'attività di monitoraggio della sicurezza dei sistemi, garantendo, tramite un'apposita struttura interna di pronto intervento, la gestione degli incidenti;
- n) a garantire la gestione sicura delle componenti riservate delle identità digitali dei singoli utenti, assicurando che le stesse non siano rese disponibili a terzi, ivi compresi i fornitori di servizi, neppure in forma cifrata;
- o) a garantire la disponibilità delle funzioni, l'applicazione dei modelli architetturali ed il rispetto delle disposizioni previste dal DPCM e dai Regolamenti attuativi AgID;
- p) a sottoporsi, con cadenza almeno biennale, ad una verifica di conformità alle disposizioni vigenti da parte di un organismo di valutazione accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e s.m.i., obbligandosi ad inviare ad AgID l'esito della verifica, redatto dall'organismo di valutazione in originale lingua inglese, entro tre giorni lavorativi dalla certificata prova della sua ricezione;
- q) a rispettare quanto specificato nell'Appendice D del Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID con riferimento all'uso degli elementi grafici identificativi dello SPID;
- r) a pubblicare, entro dieci giorni dalla data di iscrizione nel Registro SPID, in una sezione del proprio sito web denominata "Soluzioni tecnologiche per l'autenticazione SPID", l'elenco dei sistemi di autenticazione presentati dalla società stessa e

approvati da AgID, con indicazione del livello di sicurezza associato a ciascuno di essi e la relativa data di approvazione;

- s) ad aderire, assumendone i relativi oneri, alle apposite convenzioni che AgID stipula con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e che consentono la verifica dei documenti di identità;
- t) in caso di cessazione volontaria dell'attività, ad applicare quanto prescritto dall'articolo 12 del DPCM, minimizzando, per quanto possibile, il disagio dei propri utenti;
- u) a garantire l'aggiornamento del piano della sicurezza e curarne il tempestivo invio ad AgID.

2. Il Gestore, inoltre, si impegna a collaborare con AgID nell'attività di monitoraggio e controllo e, in particolare, si obbliga:

- a) a comunicare al Garante per la protezione dei dati personali e per conoscenza ad AgID, ai sensi dell'art. 30-bis del Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID - entro e non oltre 24 ore dall'avvenuta conoscenza dall'accaduto - eventuali violazioni ed intrusioni nei dati personali dei soggetti ai quali ha fornito l'identità digitale;
- b) a comunicare ad AgID, entro i termini di cui alle modalità attuative, ogni malfunzionamento o incidente di qualsiasi natura che abbia comportato criticità, anche solo potenziali, alla sicurezza dei propri sistemi;
- c) ad inviare ad AgID, in forma aggregata, i dati da questa richiesti a fini statistici, che possano essere resi pubblici in forma aggregata;
- d) a trasmettere ad AgID periodicamente i dati sul servizio erogato, tra cui: dati quantitativi, livelli di servizio (SLA), disservizi;
- e) a dare immediata comunicazione ad AgID di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e a prestare ogni collaborazione necessaria volta a consentire ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della presente Convenzione, la verifica sullo stato della sicurezza, sull'efficacia e sulla corrispondenza tra attività autorizzate e servizi resi;
- f) ad autorizzare AgID a comunicare eventuali incidenti di sicurezza agli organismi pubblici nazionali competenti, agli organismi di vigilanza negli altri Stati membri interessati e all'ENISA, qualora la violazione di sicurezza o la perdita di integrità riguardi due o più Stati membri, ai sensi del Regolamento eIDAS;
- g) alle comunicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) devono seguire, ogni tre giorni lavorativi, note di aggiornamento fino alla nota di chiusura dell'evento comunicato. In casi di particolare gravità, il Garante per la protezione dei dati personali e AgID possono imporre una periodicità inferiore ai tre giorni lavorativi previsti. Le note di

aggiornamento contengono quantomeno informazioni sullo stato di analisi dell'evento, eventuali azioni temporaneamente intraprese al fine di ridurre gli effetti dell'evento e di informare i soggetti affetti dallo stesso, indicando eventuali precauzioni adottabili fino alla risoluzione definitiva. Il Garante per la protezione dei dati personali e AgID, per le rispettive competenze, possono indicare al Gestore ulteriori azioni da intraprendere.

Art. 3 – Caratteristiche dei servizi offerti dal Gestore

1. Con la firma della presente Convenzione, il Gestore assume l'impegno a fornire agli utenti almeno credenziali di livello 1 e 2, così come descritte dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del DPCM e dagli artt. 2 e 15 del Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID.
2. Il Gestore si impegna a fornire gratuitamente fino al 31.12.2019 il servizio di identità digitale con credenziali di livello 1 e 2 a tutti gli utenti persone fisiche che ne faranno richiesta. Tale gratuità è riferita alla possibilità di ricevere un'identità digitale con il solo servizio base connesso, nelle modalità prescelte dal singolo Gestore. Il Gestore è libero di definire modalità di rilascio alternative anche a pagamento.
3. Il Gestore si impegna a fornire agli utenti servizi che rispettino i livelli minimi definiti dall'Allegato 3 alla presente Convenzione.
4. Il Gestore si impegna, altresì, a fornire i servizi di autenticazione ai fornitori di servizi pubblici o privati aderenti allo SPID, percependo dai privati fornitori di servizi un compenso commisurato ai corrispettivi concordati ai sensi di quanto stabilito all'art. 15, comma 3, del DPCM 24 ottobre 2014, il tutto come meglio precisato nell'Addendum e nel Contratto.
5. Agid, sentiti i Gestori di Identità, potrà, con cadenza annuale, proporre agli stessi modifiche o revisioni al Tariffario (all. 4) eventualmente avvalendosi del supporto di un soggetto terzo.

Art. 4 – Informazione e rapporti con l'utenza

1. Il Gestore assicura agli utenti la piena informazione sulle modalità di prestazione dei servizi erogati; in particolare:
 - a) rende noto agli utenti, tramite appositi avvisi e materiale informativo chiaro e facilmente leggibile, le condizioni economiche e tecniche per l'erogazione dei servizi, in conformità con i regolamenti attuativi adottati da AgID;
 - b) pubblica gli esiti delle verifiche compiute sul rispetto dei livelli di servizio riportati nell'allegato alla presente Convenzione;

- c) fornisce adeguata informazione agli utenti in merito ad ogni eventuale variazione delle modalità di erogazione del servizio;
 - d) cura la pubblicazione di testi riportanti gli atti che disciplinano l'erogazione dei servizi e che regolano i rapporti con gli utenti. Le modificazioni che si renderanno successivamente necessarie saranno inserite nei testi esistenti e saranno adeguatamente divulgate;
 - e) predispone appositi strumenti di informazione, tramite l'attivazione di linee di comunicazione telefoniche e telematiche, di cui verifica periodicamente il buon funzionamento, in conformità con i regolamenti attuativi adottati da AgID;
 - f) comunica al Titolare l'intervenuta sospensione o revoca dell'identità digitale.
2. Il Gestore fornisce adeguata informazione agli utenti circa le modalità giuridiche e tecniche di espletamento dei servizi e consente l'accesso alle informazioni che riguardano i servizi ad essi forniti e contenute nel proprio sistema informativo, in conformità con quanto previsto nei regolamenti SPID.
3. Il Gestore informa tempestivamente gli utenti in merito alle decisioni che li riguardano unitamente alle relative motivazioni nonché in merito alla contestuale possibilità di presentare un reclamo e le relative modalità.
4. Al fine di prevenire il contenzioso, il Gestore si impegna ad applicare la procedura di conciliazione, di cui al successivo art.5, comma 1, lett.d). Della stessa procedura il Gestore darà ampia informazione agli utenti, segnalando l'obbligo di farvi ricorso.
5. Il Gestore, anche con riferimento al trattamento dei dati personali, si impegna a fornire agli utenti, con modalità semplici e chiare, le seguenti informazioni:
- a) l'ambito e le modalità di utilizzo di identità digitali SPID e le informazioni trattate per consentire l'utilizzo delle identità digitali;
 - b) come devono essere gestite le credenziali di accesso o i dispositivi di autenticazione (es. indicazioni per la corretta conservazione, rischi derivanti dall'eventuale condivisione di credenziali e associati al loro eventuale furto o smarrimento);
 - c) eventuali segnali che possano indicare una possibile violazione di un'identità digitale o uso improprio delle credenziali;
 - d) i rischi associati ad un furto di identità e le contromisure da adottare;
 - e) informativa sui dati personali richiesti dal fornitore di servizi per l'accesso allo specifico servizio selezionato dall'utente;
 - f) le specifiche modalità con cui l'utente può modificare, aggiornare o cancellare i propri dati personali nell'ambito dello SPID ovvero chiedere la sospensione o la revoca della propria identità digitale;
 - g) l'esistenza del sistema che consente all'utente di ricevere gratuitamente un avviso di ogni avvenuto utilizzo delle credenziali di accesso ai sensi dell'art. 18 del

Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID. Tale avviso deve essere inviato anche nel caso di utilizzo delle credenziali al fine del rilascio di altra identità digitale.

Art. 5 – Compiti dell’Agenzia per l’Italia Digitale

1. L’AgID cura l’attivazione dello SPID, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:
 - a) gestisce l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale e dei gestori di attributi qualificati nonché l’adesione dei Fornitori di Servizi, stipulando con essi apposite convenzioni;
 - b) cura l’aggiornamento del registro SPID e vigila sull’operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell’identità digitale, i dati identificativi dell’utente per verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
 - c) stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità;
 - d) al fine di garantire all’Utente, nelle controversie che dovessero insorgere con i soggetti del Circuito SPID, una specifica tutela, mediante la figura del difensore civico per il digitale come prevista dal CAD ovvero mediante apposito organismo di conciliazione da individuarsi, l’AgID, sentite le Associazioni dei consumatori e i Gestori, definisce, entro il mese di giugno 2018, la procedura di conciliazione che i Gestori dovranno applicare al fine di prevenire il contenzioso con l’Utente.
2. AgID, nell’ambito delle proprie attività di vigilanza e controllo sullo SPID:
 - a) pubblica statistiche e dati aggregati sullo SPID;
 - b) riceve da tutti i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, del DPCM le segnalazioni di malfunzionamenti, ivi compresi i disservizi o incidenti di sicurezza, relativi all’utilizzo delle identità digitali;
 - c) trasmette ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, del DPCM ogni informazione rilevante per la propria attività;
 - d) effettua controlli presso le sedi amministrative ed operative dei soggetti pubblici e privati accreditati ed iscritti al registro dei Gestori SPID;
 - e) richiede ai Gestori atti e documenti, convoca riunioni con gli amministratori e i dirigenti degli stessi;
 - f) valuta l’applicazione di quanto previsto dai Regolamenti AgID, promuovendo la soluzione di eventuali problematiche di interoperabilità;
 - g) valuta l’attuazione degli standard di qualità del servizio adottati e indica, se del caso, le correzioni da apportare;
 - h) segnala al Gestore le eventuali difformità riscontrate;

- i) valuta l'adeguatezza delle procedure di reclamo e delle misure di ristoro attuate nel caso di pregiudizio arrecato all'utente;
- j) controlla l'esattezza, la completezza e la comprensibilità delle comunicazioni che il Gestore rende al pubblico;
- k) promuove l'adozione delle misure dirette alla semplificazione del rapporto tra il Gestore e gli utenti;
- l) acquisisce dati e informazioni sul gradimento degli utenti;
- m) rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro.

Art. 6 – Valutazione della qualità dei servizi erogati

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Gestore predispone una relazione sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, che sottopone all'AgID per le valutazioni; la relazione tra l'altro:
 - a) contiene un'analisi dei risultati conseguiti in rapporto agli standard di servizio stabiliti per l'esercizio in questione;
 - b) definisce gli standard di servizio per l'esercizio in corso, in rapporto anche ai risultati conseguiti nell'esercizio oggetto di relazione;
 - c) descrive le ragioni dell'eventuale inosservanza degli standard di servizio e dei rimedi predisposti;
 - d) indica i criteri direttivi cui il Gestore si atterrà nella redazione dei piani di miglioramento progressivo degli standard di servizio.
2. Il Gestore acquisisce periodiche valutazioni degli utenti sulla qualità del servizio reso, i cui risultati – pubblicati in una apposita sezione della suddetta relazione – assumono particolare rilievo allo scopo di identificare le misure idonee ad accrescere l'efficienza dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse.
3. Ai fini di una valutazione diretta della qualità dei servizi resi dal Gestore, l'AgID svolge, a campione, apposite verifiche sulla loro qualità ed efficacia, in conformità ai criteri determinati nella relazione che accompagna gli standard, prevista dal presente articolo.

Art. 7 – Vigilanza

1. Ai fini della vigilanza, AgID esegue l'attività ispettiva con propri incaricati e con l'eventuale collaborazione di personale del Garante per la protezione dei dati personali. Il Gestore si impegna a trasmettere i dati e documenti richiesti, a consentire l'accesso ai propri locali a tali soggetti e a fornire agli stessi tutto il supporto necessario per l'esecuzione dell'attività ispettiva.

2. AgID esercita i propri poteri di vigilanza e sanzionatori in conformità con quanto previsto dal CAD, dal DPCM, dai Regolamenti attuativi SPID, dalla normativa comunque applicabile nonché dalla presente Convenzione.

Art. 8 – Oneri della Convenzione

1. Il Gestore si impegna a riconoscere all'AgID il contributo necessario alla copertura dei costi sostenuti e connessi alla gestione delle attività di accreditamento, così come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) del DPCM.
2. L'ammontare di tale contributo verrà definito, annualmente, entro il 31 marzo, con una Determinazione del Direttore Generale in base a quanto previsto all'art. 9 del Regolamento recante le modalità per l'accredimento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l) del DPCM. L'importo del contributo di cui al precedente comma 1 non potrà in ogni caso superare l'importo *una tantum* di Euro 15.000 per l'accredimento e l'importo annuo di Euro 8.000 per la vigilanza.
3. Il contributo, determinato come innanzi descritto, dovrà essere versato ad AgID nei 60 giorni successivi alla comunicazione del rendiconto, alle seguenti coordinate bancarie: Banca Popolare di Sondrio - IBAN: IT68T0569603211000030000X31.

Art. 9 – Trattamento dei dati

1. Il Gestore si impegna a trattare i dati personali nell'ambito dell'erogazione del servizio di identità digitale nel rispetto del principio di necessità e delle altre garanzie fissate dal Codice sulla protezione dei dati personali e per le finalità previste dall'art. 64 del CAD e dall'art. 2, comma 2, del DPCM, secondo le modalità fissate nei Regolamenti attuativi dell'AgID.

Art. 10 – Inadempimento del Gestore e risoluzione della Convenzione

1. Quando, nell'attività di valutazione, controllo o vigilanza, vengano riscontrati inadempimenti del Gestore agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione e relativi allegati nonché agli altri obblighi previsti dal DPCM e dai Regolamenti attuativi AgID, nonché il venir meno di uno o più requisiti dichiarati in sede di accreditamento, AgID invia una contestazione, prescrivendo ove necessario le attività che devono essere poste in essere al fine del ripristino della regolarità del servizio reso agli utenti, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID. AgID applica quanto prescritto dall'art. 12, comma 4, del DPCM.

2. Nei casi di violazione accertate ai sensi del comma 1, AgID, decorso il termine assegnato per conformarsi a quanto prescritto, ha diritto di dichiarare risolta *ipso jure* la presente Convenzione.
3. Il Gestore è tenuto al risarcimento dei danni, derivanti da dolo o negligenza nell'esercizio della propria attività, agli utenti, ad AgID e ai terzi. È altresì tenuto al risarcimento dei danni laddove gli stessi siano stati prodotti nell'esercizio dell'attività, per il venir meno dei requisiti o perché non si è adeguato alle prescrizioni impartite da AgID o previste nella Convenzione.
4. Nel caso in cui il Gestore cessi la propria attività, la presente Convenzione è risolta *ipso jure*.

Art. 11 – Durata, modifiche e integrazioni

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla sua sottoscrizione da parte dell'AgID e si rinnoverà tacitamente alla scadenza per la medesima durata. Le parti potranno manifestare la volontà di non rinnovare la presente Convenzione, inviando all'altra parte, a mezzo PEC, formale comunicazione in tal senso entro il termine di un mese prima della data di rinnovo.
2. La presente Convenzione è unica per tutti i Gestori. Modifiche e/o integrazioni saranno possibili, una volta che sia stato acquisito, ove ne ricorrano i presupposti e ove sia ritenuto necessario da AgID, il parere del Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente di altre Autorità competenti, in presenza di accordo delle parti oltre che in tutti i casi in cui sia necessario adeguarne il contenuto al mutamento della normativa e dei Regolamenti adottati da AgID.

Art. 12 – Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione

1. Sia l'AgID che il Gestore nominano un proprio Referente, ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione e della gestione delle relative comunicazioni.
2. AgID pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei Referenti di cui al precedente comma e i relativi recapiti di Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo e dei recapiti dei Referenti SPID.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. La presente Convenzione produce i suoi effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al DPCM, ai Regolamenti SPID adottati da AgID e alle altre disposizioni vigenti in materia.

3. In relazione a qualunque controversia che insorga tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a ricercare un componimento bonario della vertenza prima di adire i competenti organi giurisdizionali. Sono fatte salve le disposizioni normative e regolamentari, sostanziali e processuali, relative ai poteri sanzionatori dell'AgID.

Firmato digitalmente da AgID

Dott. Antonio Samaritani

Firmato digitalmente dal Gestore
